



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 467

Introduzione dell'articolo 117-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il divieto di imporre oneri a carico dei clienti per le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici

Indice

1. DDL S. 467 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 467.....	4

1. DDL S. 467 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 467
XVIII Legislatura

Introduzione dell'articolo 117-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il divieto di imporre oneri a carico dei clienti per le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici

Iter

25 luglio 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.467

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Nastri](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Antonio Iannone](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2018)

[Nicola Calandrini](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 9 del 5 giugno 2018.

Classificazione TESEO

OPERAZIONI BANCARIE , TELEMATICA

Articoli

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 25 luglio 2018.

Annuncio nella seduta n. 26 del 25 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 467

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 467

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NASTRI** e **IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Introduzione dell'articolo 117-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il divieto di imporre oneri a carico dei clienti per le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede disposizioni per favorire le operazioni bancarie di *home banking*, cioè il sistema con il quale l'utente privato, mediante collegamento telematico con la propria banca, può effettuare da casa operazioni quali ordini di pagamento, richieste di assegni e pagamento di utenze, nonché ricevere informazioni relative alla situazione del proprio rapporto con l'istituto di credito. S'intende in tal modo favorire l'uso delle moderne tecnologie anche nel settore bancario, in conformità ai risultati raggiunti ormai da anni a livello europeo e mondiale, eliminando qualsiasi onere a carico del cliente. Per assicurare una sempre maggiore efficienza operativa e continuare, al contempo, a offrire servizi in linea con le esigenze della clientela, occorrono misure chiare e semplici, che garantiscono un'adeguata offerta di servizi fruibile da casa, su *internet*, o in mobilità, grazie a dispositivi di ultima generazione come *smartphone* e *tablet*, che rappresentano una priorità per il sistema bancario. Inoltre è indispensabile che il legislatore garantisca trasparenza ai fruitori del servizio, stabilendo che qualsiasi onere o costo diverso o non conforme rispetto a quanto stabilito sia considerato nullo. Più specificamente, il presente disegno di legge modifica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introducendo un articolo aggiuntivo che regola le operazioni di *home banking*. In conclusione, s'intende, da una parte, incoraggiare le banche a sfruttare i servizi telematici e, dall'altra, consentire in favore dell'utente finale una riduzione dei costi, che nel sistema bancario risultano complessivamente ancora troppo elevati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 117-ter. - (*Disposizioni in materia di operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici*). - 1. Le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici non devono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito dal comma 1 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle in materia di trasparenza e di comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela dei clienti».

